



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, n. 630; 18/04/2020, n. 663; 15/05/2020, n. 673;  
07/10/2020, n. 706; 25/11/2020, n. 715; 29/01/2021, n. 735; 742, n. 16/02/2021

Verbale n. 157 della riunione tenuta, presso il Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 23 febbraio 2021

	PRESENTE	ASSENTE
Agostino MIOZZO	X	
Fabio CICILIANO	X	
Massimo ANTONELLI	IN VIDEOCONFERENZA	
Giovannella BAGGIO	IN VIDEOCONFERENZA	
Giovanni BAGLIO	IN VIDEOCONFERENZA	
Roberto BERNABEI	IN VIDEOCONFERENZA	
Silvio BRUSAFERRO	IN VIDEOCONFERENZA	
Ranieri GUERRA	IN VIDEOCONFERENZA	
Achille IACHINO	IN VIDEOCONFERENZA	
Sergio IAVICOLI	X	
Giuseppe IPPOLITO	IN VIDEOCONFERENZA	
Franco LOCATELLI		X
Nicola MAGRINI	PRESENTE Ammassari in rappresentanza di AIFA	
Francesco MARAGLINO	IN VIDEOCONFERENZA	
Rosa Marina MELILLO	IN VIDEOCONFERENZA	
Nausicaa ORLANDI	IN VIDEOCONFERENZA	
Flavia PETRINI	IN VIDEOCONFERENZA	
Kyriakoula PETROPULACOS	IN VIDEOCONFERENZA	
Giovanni REZZA	IN VIDEOCONFERENZA	
Luca RICHELDI		X
Nicola SEBASTIANI	IN VIDEOCONFERENZA	
Andrea URBANI	IN VIDEOCONFERENZA	
Alberto VILLANI	IN VIDEOCONFERENZA	
Alberto ZOLI	IN VIDEOCONFERENZA	

~~INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE~~



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, n. 630; 18/04/2020, n. 663; 15/05/2020, n. 673;  
07/10/2020, n. 706; 25/11/2020, n. 715; 29/01/2021, n. 735; 742, n. 16/02/2021

La seduta inizia alle ore 14,10.

## PARERI CONCERNENTI LE MISURE DI MITIGAZIONE DEL CONTAGIO DA SARS-COV-2 PER LA REDAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI PROSSIMA EMANAZIONE

Su richiesta formulata dall'Ufficio del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Salute (allegato), il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce in data odierna al fine di analizzare le possibili misure di mitigazione del contagio da SARS-CoV-2 per l'eventuale adozione di nuovi provvedimenti di prossima emanazione.

Preliminarmente, il CTS sottolinea che l'elaborazione dei pareri tecnici, delle analisi dei protocolli di sicurezza per la prevenzione del contagio da SARS-CoV-2, della valutazione o dell'approvazione di procedure per la salvaguardia delle persone al rischio di esposizione al virus SARS-CoV-2 contengono indirizzi operativi specifici finalizzati a fornire uno strumento di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento. Le valutazioni concernenti le misure indicate dovranno essere contestualizzate in funzione delle condizioni epidemiologiche. Le disposizioni applicative dei pareri e delle procedure analizzate dal Comitato Tecnico Scientifico ovvero le decisioni concernenti l'attuazione o meno delle misure, nonché le tempistiche di esecuzione rimangono in capo alla valutazione del decisore politico.

Nello scenario europeo, i paesi maggiormente interessati, tra cui Regno Unito, Francia e Germania, continuano ad adottare misure di mitigazione molto rigorose pur a fronte di incidenze allo stato attuale inferiori o simili al quelle dell'attuale scenario in Italia.

~~INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE~~



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, n. 630; 18/04/2020, n. 663; 15/05/2020, n. 673;  
07/10/2020, n. 706; 25/11/2020, n. 715; 29/01/2021, n. 735; 742, n. 16/02/2021

Il CTS viene reso edotto dello studio effettuato da [REDACTED] che rappresenta i risultati relativi alle survey effettuate in diverse Regioni italiane relativamente alla presenza della VOC britannica, chiarendo sia il valore ed il significato delle stime effettuate che delle proiezioni in termini di incremento dell'entità dei casi. Al riguardo, il CTS valuta con molta preoccupazione il riscontro di varianti virali circolanti nel Paese per le quali esistono studi che mostrano preliminarmente una sensibile aumentata capacità di trasmissione. Infatti, la VOC 202012/01 (c.d. variante britannica) appare caratterizzata da una maggiore trasmissibilità, pari al 36-37% pur con un ampio range di incertezza compreso tra il 18-60% sulla base dei dati delle due indagini condotte per determinare la prevalenza della variante nelle Regioni. Tale maggiore trasmissibilità, pur nell'incertezza delle dimensioni, configura la concreta possibilità di scenari significativamente peggiorativi.

Il CTS rimarca che tutte le azioni di mitigazione del contagio dal virus SARS-CoV-2 debbano essere finalizzate ad interrompere situazioni che mettano a rischio il mancato rispetto del distanziamento interpersonale e l'uso non corretto dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, potenziando la vigilanza e controllo sul rispetto delle misure.

Il CTS, anche dall'analisi dei rapporti settimanali prodotti dalla cabina di regia di cui al DM Salute 30/04/2020, sottolinea come l'incidenza del virus a valori compatibili con il contenimento dell'epidemia per rendere possibile *test, track and trace* in tutto il Paese debba essere non superiore ai 50 casi/100.000 abitanti in 7gg..

Allo stato attuale tale obiettivo risulta ancora lontano, con un trend in progressivo peggioramento da 3 settimane, con un'incidenza di 135,46 casi/100.000 abitanti nell'ultima rilevazione relativa al periodo 08/02 - 14/02 prodotta dalla cabina di regia di cui al DM 30/04/2020.

~~INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE~~



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, n. 630; 18/04/2020, n. 663; 15/05/2020, n. 673;  
07/10/2020, n. 706; 25/11/2020, n. 715; 29/01/2021, n. 735; 742, n. 16/02/2021

Il sistema delle misure differenziato per "pacchetti di misure", come disciplinato dagli artt. 1, 2, 3, del DPCM 14/01/2021, ha dimostrato un'efficacia crescente nel mitigare il contesto epidemiologico nel recente periodo autunno-inverno. Tuttavia, va precisato che il pacchetto delle misure di cui all'art 1, comunemente denominate "zone gialle", ha dimostrato una capacità di contenere l'aumento dell'incidenza ma non la capacità di ridurla, indipendentemente dalle misure di riapertura delle scuole secondarie di secondo grado che, nel periodo dal 07/01-01/02, progressivamente è stata ripristinata in presenza fino al 75% della popolazione scolastica.

In tale ottica lo scenario sanitario attuale porta a raccomandare pur con i limiti di incertezza rappresentati, in base al principio della massima precauzione la massima cautela, l'osservanza e il rafforzamento/incremento delle misure di mitigazione esistenti nel paese nelle prossime settimane.

Dal punto di vista sanitario, le misure di rilascio possono essere prese in considerazione, se adottate con il rispetto dei protocolli approvati, quando il dato nazionale di incidenza si stabilizzi al di sotto del valore di 50 casi/100.000 abitanti in 7 gg., associata ad una resilienza sotto soglia dei servizi ospedalieri.

Relativamente alla campagna vaccinale nazionale anti Covid-19, il CTS suggerisce di considerare la possibilità, alla luce delle considerazioni sopra esposte, di adeguare una nuova strategia di vaccinazione reattiva, nei territori locali in cui le incidenze dei casi risultano particolarmente preoccupanti, anche per la presenza diffusa di varianti virali, eventualmente da accompagnare a rigide misure localizzate di contenimento e mitigazione di ambito comunale o provinciale.

Relativamente alle proposte di modifica del testo del DPCM attualmente in vigore dei diversi dicasteri, il CTS declina le seguenti considerazioni:

- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:

~~INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE~~



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

### COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, n. 630; 18/04/2020, n. 663; 15/05/2020, n. 673;  
07/10/2020, n. 706; 25/11/2020, n. 715; 29/01/2021, n. 735; 742, n. 16/02/2021

- Nel testo non si rilevano aspetti sanitari di competenza del CTS; si rimanda alle valutazioni tecniche del Dicastero inviante.
- Ministero dell'Istruzione:
  - Nel testo non si rilevano aspetti sanitari di competenza del CTS; si rimanda alle valutazioni tecniche del Dicastero inviante.
- Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale:
  - Nel testo non si rilevano aspetti sanitari di competenza del CTS; si rimanda alle valutazioni tecniche della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute.
- Ministero della Difesa:
  - Nel testo non si rilevano aspetti sanitari di competenza del CTS; si rimanda alle valutazioni tecniche del Dicastero inviante.
- Ministero per le pari opportunità e la famiglia:
  - Lo scenario sanitario attuale porta a raccomandare pur con i limiti di incertezza rappresentati, in base al principio della massima precauzione la massima cautela ed il rafforzamento delle misure di mitigazione esistenti nel paese nelle prossime settimane. Le proposte di rilascio presentate dal punto di vista sanitario possono essere prese in considerazione, se adottate con il rispetto dei protocolli approvati, a partire dalle fasce di età più giovani e più anziane (queste ultime anche in relazione alla loro progressiva immunizzazione) quando il dato nazionale di incidenza si stabilizzi al di sotto del valore già richiamato di 50 casi/100.000 abitanti in 7gg..
- Ministero per la Disabilità:
  - Il CTS concorda sulle misure correttive proposte dal Ministero per la disabilità a sostegno delle persone portatrici di disabilità nel contesto pandemico.
- Ministero dell'Università:

~~INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE~~

Visualizzazione da documento digitale archiviato nel sistema di gestione documentale del Comitato Tecnico Scientifico - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3.  
Trasmissione tramite posta elettronica certificata in formato interoperabile conforme alla Circolare AIPA n° 28/2001  
Visualizzazione da documento digitale archiviato nel sistema di gestione documentale del Dipartimento della Protezione Civile - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3.  
Trasmissione tramite posta elettronica certificata in formato interoperabile conforme alla Circolare AIPA n° 28/2001



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, n. 630; 18/04/2020, n. 663; 15/05/2020, n. 673;  
07/10/2020, n. 706; 25/11/2020, n. 715; 29/01/2021, n. 735; 742, n. 16/02/2021

- Nel testo non si rilevano aspetti sanitari di competenza del CTS; si rimanda alle valutazioni tecniche del Dicastero inviante.
- Dipartimento per lo Sport:
  - Lo scenario sanitario attuale porta a raccomandare pur con i limiti di incertezza rappresentati, in base al principio della massima precauzione la massima cautela ed il rafforzamento delle misure di mitigazione esistenti nel paese nelle prossime settimane ivi comprese quelle relative alle attività sportive. Le proposte di rilascio presentate dal punto di vista sanitario possono essere prese in considerazione, se adottate con il rispetto dei protocolli approvati, a partire dalle fasce di età più giovani e più anziane (queste ultime anche in relazione alla loro progressiva immunizzazione) quando il dato nazionale di incidenza si stabilizzi al di sotto del valore già richiamato di 50 casi/100.000 abitanti in 7gg..

Per quanto concerne gli aspetti connessi alle proposte del Ministero per i beni e le attività culturali, il CTS aggiornerà le proprie valutazioni all'esito dell'incontro della prossima seduta con il Ministro del MiBACT, previsto per domani alle ore 14,00.

Per gli aspetti connessi alle proposte del Ministero della Giustizia, il CTS si aggiorna alla prossima seduta.

Il CTS conclude la seduta alle ore 16,55.

		ASSENTE
Agostino MIOZZO		
Fabio CICILIANO		
Massimo ANTONELLI	IN VIDEOCONFERENZA	
Giovannella BAGGIO	IN VIDEOCONFERENZA	
Giovanni BAGLIO	IN VIDEOCONFERENZA	

~~INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE~~



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, n. 630; 18/04/2020, n. 663; 15/05/2020, n. 673;  
07/10/2020, n. 706; 25/11/2020, n. 715; 29/01/2021, n. 735; 742, n. 16/02/2021

Roberto BERNABEI	IN VIDEOCONFERENZA	
Silvio BRUSAFERRO	IN VIDEOCONFERENZA	
Ranieri GUERRA	IN VIDEOCONFERENZA	
Achille IACHINO	IN VIDEOCONFERENZA	
Sergio IAVICOLI	X	
Giuseppe IPPOLITO	IN VIDEOCONFERENZA	
Franco LOCATELLI		X
Nicola MAGRINI	PRESENTE Ammassari in rappresentanza di AIFA	
Francesco MARAGLINO	IN VIDEOCONFERENZA	
Rosa Marina MELILLO	IN VIDEOCONFERENZA	
Nausicaa ORLANDI	IN VIDEOCONFERENZA	
Flavia PETRINI	IN VIDEOCONFERENZA	
Kyriakoula PETROPULACOS	IN VIDEOCONFERENZA	
Giovanni REZZA	IN VIDEOCONFERENZA	
Luca RICHELDI		X
Nicola SEBASTIANI	IN VIDEOCONFERENZA	
Andrea URBANI	IN VIDEOCONFERENZA	
Alberto VILLANI	IN VIDEOCONFERENZA	
Alberto ZOLI	IN VIDEOCONFERENZA	

VERBALE APPROVATO ALL'UNANIMITA' DOPO CONDIVISIONE VIA  
E-MAIL E APPROVAZIONE DELLA VERSIONE DEFINITIVA  
ESTENDATA DURANTE LA SEDUTA

~~INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE~~



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
*Ministero della Salute*

Al Dott. Agostino Miozzo  
Coordinatore Comitato tecnico scientifico  
Dipartimento della protezione civile  
Presidenza del Consiglio dei ministri

*e, p.c.*

Al Dott. Angelo Borrelli  
Capo del Dipartimento della protezione  
civile

**OGGETTO: predisposizione del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante misure urgenti in materia di Covid-19. Richiesta di parere.**

In considerazione della prossima scadenza dell'efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 e tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica, si chiede a codesto Comitato di voler esprimere un parere tecnico-scientifico sulla necessità di prorogare ovvero di modificare ciascuna delle singole misure previste.

Si trasmettono, a tal fine, le proposte pervenute dalle Amministrazioni competenti, sulle quali anche si chiede a codesto Comitato di voler esprimere un parere tecnico-scientifico.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

*Roberto Chieppa*

*Goffredo Zaccardi*

# MINISTERO DELLA DIFESA

Con riguardo ai lavori per la predisposizione di un **nuovo dPCM**, recante misure urgenti di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sul territorio nazionale (dal 6 marzo 2021 in poi), si rappresenta l'esigenza di mantenere nel testo del provvedimento tutte le disposizioni di interesse della Difesa già presenti nel dPCM 14 gennaio 2021.

IL CAPO UFFICIO  
Salvatore LUONGO

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

In relazione alla richiesta pervenuta, per quanto di competenza del Ministero dell'istruzione, si chiede la conferma di tutte le precedenti disposizioni, proponendo solo l'espunzione, dalla previsione di cui all'articolo 1, comma 10, lettera s), delle parole: "a decorrere dal 18 gennaio 2021".

s) *le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che ~~a decorrere dal 18 gennaio 2021~~, almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l'attività didattica in presenza. La restante parte dell'attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. L'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza. E' obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.*

Si resta a disposizione per chiarimenti o integrazioni.

*L'Ufficio legislativo istruzione*

# MINISTERO PER LA DISABILITA'

Gentilissimi,

In relazione alla predisposizione del nuovo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante misure urgenti di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, per quanto di competenza del Ministro per le disabilità, rappresento quanto segue.

1. Si chiede di prorogare, senza modifiche, le seguenti disposizioni già contenute nel DPCM 14 gennaio 2021:

- **Articolo 1, comma 1, lett. c);**
- **Articolo 1, comma 10, lett. d), lett. s), lett. v), lett. dd);**
- **Articolo 2, comma 4, lett. b);**
- **Articolo 3, comma 4, lett. a), lett. f);**
- **Articolo 5, comma 4, lett. b);**
- **Articolo 12, commi 1 e 2.**

2. Si propongono, inoltre, le seguenti riformulazioni dell'articolo 1, comma 10:

- **lett. f)**

f) sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, ~~fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche~~, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli; **sono altresì consentite le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza o per le attività riabilitative o terapeutiche;** sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;

e **lett. cc)**

**cc)** è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti

emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto **e fatta eccezione per gli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che possono altresì prestare assistenza anche nel reparto di degenza nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura;**

Per comodità di lettura si invia anche il file word contenente la tabella riepilogativa.

Cordialità.

*Giuseppe Zuccaro*

*Capo di Gabinetto del Ministro per le disabilità*

## MISURE DISABILITA' DA PROROGARE

<b>DPCM 14 gennaio 2021, articolo 1, comma 1, lett. c)</b>	Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi: <b>c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.</b>
<b>DPCM 14 gennaio 2021, articolo 1, comma 10, lett. d)</b>	Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività <b>salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.</b>
<b>DPCM 14 gennaio 2021, articolo 1, comma 10, lett. f)</b>	f) sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, <del>fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche</del> , nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli; <b>sono altresì consentite le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza o per le attività riabilitative o terapeutiche;</b> sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento

	dell'efficienza operativa in uso al Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;
<b>DPCM 14 gennaio 2021, articolo 1, comma 10, lett. s)</b>	s) le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l'attività didattica in presenza. La restante parte dell'attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza. <b>Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali</b> , secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020 (...)
<b>DPCM 14 gennaio 2021, articolo 1, comma 10, lett. v)</b>	v) beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime università e istituzioni, <b>avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento</b> ; le università e le istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;
<b>DPCM 14 gennaio 2021, articolo 1, comma 10, lett. cc)</b>	cc) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto <b>e fatta eccezione per gli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che possono altresì prestare assistenza anche nel reparto di degenza nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura</b> ;
<b>DPCM 14 gennaio 2021, articolo 1, comma 10, lett. dd)</b>	dd) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA),

	<p>hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;</p>
<p><b>DPCM 14 gennaio 2021, articolo 2, comma 4, lett. b)</b></p>	<p>b) è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune. <b>Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell'ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone con <b>disabilità</b> o non autosufficienti conviventi. (...)</b></p>
<p><b>DPCM 14 gennaio 2021, articolo 3, comma 4, lett. a)</b></p>	<p>a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto. <b>Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell'ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone con <b>disabilità</b> o non autosufficienti conviventi.</b> Per i comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti, gli spostamenti di cui al periodo precedente sono consentiti per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;</p>
<p><b>DPCM 14 gennaio 2021, articolo 3, comma 4, lett. f)</b></p>	<p>f) fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a</p>

	<p>distanza. <b>Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali</b>, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89, del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;</p>
<p><b>DPCM 14 gennaio 2021, articolo 5, comma 4, lett. b)</b></p>	<p>b) adotta nei confronti dei dipendenti di cui all'art. 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché di norma nei confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale.</p>
<p><b>DPCM 14 gennaio 2021, articolo 12, comma 1</b></p>	<p>1. Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono svolte secondo piani territoriali, adottati dalle regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.</p>
<p><b>DPCM 14 gennaio 2021, articolo 12, comma 2</b></p>	<p>2. Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista, e, in ogni caso, alle medesime persone è sempre consentito, con le suddette modalità, lo svolgimento di attività motoria anche all'aperto.</p>

# MINISTERO DEL LAVORO



Al Ministero della salute  
Ufficio di Gabinetto

[segr.capogabinetto@sanita.it](mailto:segr.capogabinetto@sanita.it)  
[g.zaccardi@sanita.it](mailto:g.zaccardi@sanita.it)  
[t.coccoluto@sanita.it](mailto:t.coccoluto@sanita.it)  
[n.fusco@sanita.it](mailto:n.fusco@sanita.it)

E p. c. All' Ufficio di Gabinetto

**Oggetto: Indicazioni per nuovo DPCM recante "Misure urgenti di contenimento emergenza epidemiologica da Covid- 19 sul territorio nazionale"**


Si riscontra la nota mail del 20 febbraio 2021 con la quale codesto Ufficio di Gabinetto, al fine di avviare i lavori per la predisposizione di un nuovo schema di DPCM, recante "Misure urgenti di contenimento emergenza epidemiologica da Covid- 19 sul territorio nazionale", chiede di formulare le proposte di competenza.

Al riguardo, in ordine alle specifiche disposizioni di interesse di questo Dicastero, si manifesta la necessità di prorogare le misure già contenute nel DPCM del 14 gennaio 2021, di seguito indicate:

- **Art. 1, comma 10, lett. s)** : "Sono altresì consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, nonché l'attività formativa in presenza, ove necessaria, nell'ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARSCoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL".
- **Art. 1, comma 10, lett. nn)** : "in ordine alle attività professionali si raccomanda che:  
1) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;  
2) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

- 3) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
- 4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali”.
- **Art. 4** recante “Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali”.
  - **Art. 5, comma 6** “ *E' fortemente raccomandato l'utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell'articolo 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quanto previsto dai protocolli di cui agli allegati 12 e 13 al presente decreto”.*
  - **Art. 12** recante “Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità”.
  - **Art. 13** recante “Esecuzione e monitoraggio delle misure”.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO LEGISLATIVO  
(Dott.ssa Maria Cordem)





Al Ministero della salute  
Ufficio di Gabinetto

[segr.capogabinetto@sanita.it](mailto:segr.capogabinetto@sanita.it)  
[g.zaccardi@sanita.it](mailto:g.zaccardi@sanita.it)  
[t.coccoluto@sanita.it](mailto:t.coccoluto@sanita.it)  
[n.fusco@sanita.it](mailto:n.fusco@sanita.it)

E p. c. All' Ufficio di Gabinetto

**Oggetto: Indicazioni per nuovo DPCM recante "Misure urgenti di contenimento emergenza epidemiologica da Covid- 19 sul territorio nazionale"**


Si riscontra la nota mail del 20 febbraio 2021 con la quale codesto Ufficio di Gabinetto, al fine di avviare i lavori per la predisposizione di un nuovo schema di DPCM, recante "Misure urgenti di contenimento emergenza epidemiologica da Covid- 19 sul territorio nazionale", chiede di formulare le proposte di competenza.

Al riguardo, in ordine alle specifiche disposizioni di interesse di questo Dicastero, si manifesta la necessità di prorogare le misure già contenute nel DPCM del 14 gennaio 2021, di seguito indicate:

- **Art. 1, comma 10, lett. s)** : "Sono altresì consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di leFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, nonché l'attività formativa in presenza, ove necessaria, nell'ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARSCoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL".
- **Art. 1, comma 10, lett. nn)** : "in ordine alle attività professionali si raccomanda che:  
1) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;  
2) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

- 3) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
- 4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali”.
- **Art. 4** recante “Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali”.
  - **Art. 5, comma 6** “ *E' fortemente raccomandato l'utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell'articolo 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quanto previsto dai protocolli di cui agli allegati 12 e 13 al presente decreto”.*
  - **Art. 12** recante “Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità”.
  - **Art. 13** recante “Esecuzione e monitoraggio delle misure”.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO LEGISLATIVO  
(Dott.ssa Maria Cordemans)



# MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

TESTO VIGENTE DPCM 14 GENNAIO 2021	PROPOSTE
<p>Art. 1. Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale (Omissis) s) (...). Sono parimenti consentiti, anche a distanza e secondo le modalità stabilite con appositi provvedimenti amministrativi, i corsi abilitanti effettuati dagli uffici della motorizzazione civile, dalle autoscuole e dalle scuole nautiche, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori, i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo, i corsi per il conseguimento e per il rinnovo del certificato di formazione professionale per i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose svolti dalle autoscuole o da altri enti di formazione, i corsi per il conseguimento dell'abilitazione a pilota di linea ATPL e della licenza di pilota privato PPL tenuti dalle scuole di volo e lo svolgimento dei relativi esami, i corsi abilitanti del personale addetto alla sicurezza nei settori Aeroporti (APT), Spazio aereo (ATM), Economico, amministrativo legale (EAL), Personale di volo (LIC), Medicina aeronautica (MED), Navigabilità iniziale e continua (NAV), Operazioni di volo (OPV), Security (SEC), i corsi di formazione e le relative prove di esame teoriche e pratiche per il rilascio e il mantenimento dei titoli autorizzativi allo svolgimento delle attività connesse con la sicurezza della circolazione ferroviaria, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi quelli relativi alla conduzione degli impianti fissi. Sono altresì consentiti i corsi di formazione per il conseguimento del brevetto di assistente bagnante e i relativi esami, i corsi di formazione e di addestramento per il conseguimento delle certificazioni necessarie per l'esercizio della professione di lavoratore marittimo e i relativi esami, anche a distanza e secondo le modalità stabilite con provvedimento amministrativo. Sono altresì consentiti le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole per il conseguimento e la revisione delle patenti di guida, delle abilitazioni professionali e di ogni ulteriore titolo richiesto per l'esercizio dell'attività di trasporto, le prove e gli esami teorico-pratici effettuati dalle Autorità marittime, ivi compresi quelli per il conseguimento dei titoli professionali marittimi, delle patenti nautiche e per la selezione di piloti e ormeggiatori dei porti, nonché le prove teoriche e pratiche effettuate dall'Ente nazionale dell'aviazione civile e dalle scuole di volo. In tutte le regioni, gli uffici competenti al rilascio delle patenti nautiche, sulla base delle prenotazioni ricevute, ivi comprese quelle già presentate alla data di applicazione del presente decreto, dispongono un calendario periodico dei candidati da sottoporre ad esame, da tenersi nei settantacinque giorni successivi alla data della dichiarazione di disponibilità all'esame.</p> <p>hh) restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;</p> <p>mm) a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento; detto coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti; il Presidente della regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli</p>	<p>Art. 1. Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale (Omissis) s) (...). Sono parimenti consentiti, anche a distanza e secondo le modalità stabilite con appositi provvedimenti amministrativi, i corsi abilitanti effettuati dagli uffici della motorizzazione civile, dalle autoscuole e dalle scuole nautiche, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori, i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo, i corsi per il conseguimento e per il rinnovo del certificato di formazione professionale per i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose svolti dalle autoscuole o da altri enti di formazione, i corsi per il conseguimento dell'abilitazione a pilota di linea ATPL e della licenza di pilota privato PPL tenuti dalle scuole di volo e lo svolgimento dei relativi esami, i corsi abilitanti del personale addetto alla sicurezza nei settori Aeroporti (APT), Spazio aereo (ATM), Economico, amministrativo legale (EAL), Personale di volo (LIC), Medicina aeronautica (MED), Navigabilità iniziale e continua (NAV), Operazioni di volo (OPV), Security (SEC), i corsi di formazione e le relative prove di esame teoriche e pratiche per il rilascio e il mantenimento dei titoli autorizzativi allo svolgimento delle attività connesse con la sicurezza della circolazione ferroviaria, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi quelli relativi alla conduzione degli impianti fissi. Sono altresì consentiti i corsi <b>aggiornamento professionale e</b> di formazione per il conseguimento del brevetto di assistente bagnante e i relativi esami, i corsi di formazione e di addestramento per il conseguimento delle certificazioni necessarie per l'esercizio della professione di lavoratore marittimo e i relativi esami, anche a distanza e secondo le modalità stabilite con provvedimento amministrativo. <b>Per l'esecuzione dei predetti corsi ed esami i gestori degli impianti natatori sono autorizzati a consentirne la disponibilità e la fruizione in deroga a quanto previsto nella precedente lettera f).</b> Sono altresì consentiti le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole per il conseguimento e la revisione delle patenti di guida, delle abilitazioni professionali e di ogni ulteriore titolo richiesto per l'esercizio dell'attività di trasporto, <b>le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici speciali per i trasporti ad impianti fissi per il conseguimento delle abilitazioni per le figure professionali inerenti ai sistemi di trasporto ad impianti fissi,</b> le prove e gli esami teorico-pratici effettuati dalle Autorità marittime, ivi compresi quelli per il conseguimento dei titoli professionali marittimi, delle patenti nautiche e per la selezione di piloti e ormeggiatori dei porti, nonché le prove teoriche e pratiche effettuate dall'Ente nazionale dell'aviazione civile e dalle scuole di volo. In tutte le regioni, gli uffici competenti al rilascio delle patenti nautiche, sulla base delle prenotazioni ricevute, ivi comprese quelle già presentate alla data di applicazione del presente decreto, dispongono un calendario periodico dei candidati da sottoporre ad esame, da tenersi nei settantacinque giorni successivi alla data della dichiarazione di disponibilità all'esame.</p> <p>hh) restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;</p> <p>mm) a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento; detto coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti; il Presidente della regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli</p>

interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovrappollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori e agli armatori;

**Art. 2.** *Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto.*

4. A far data dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1, nelle Regioni ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento:

**(Omissis)**

c) (...) Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

**Art. 3.** *Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto*

**(Omissis)**

4. A far data dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1, nelle regioni ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento:

**l) sono temporaneamente sospese le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti, di cui all'art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento delle patenti di categoria B, B96 e BE, con conseguente proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove, per un periodo pari a quello di efficacia dell'ordinanza di cui al comma 1;**

**Art. 4.** *Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali*

1. Sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, **nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14.**

**Art. 5.** *Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale*

1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:

**(Omissis)**

interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovrappollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori e agli armatori;

**Art. 2.** *Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto.*

4. A far data dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1, nelle Regioni ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento:

**(Omissis)**

c) (...) Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

**Art. 3.** *Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto*

**(Omissis)**

4. A far data dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1, nelle regioni ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento:

**l) sono temporaneamente sospese le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti, di cui all'art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento delle patenti di categoria B, B96 e BE, con conseguente proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove, per un periodo pari a quello di efficacia dell'ordinanza di cui al comma 1;**

**Art. 4.** *Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali*

1. Sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, **nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14.**

**Art. 5.** *Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale*

1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:

**(Omissis)**

g) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata.

**Art. 8. Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero**

(Omissis)

7. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di cui all'art. 7, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 non si applicano:

- a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
- b) al personale viaggiante;
- c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco A dell'allegato 20;
- d) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
- l) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;

**Art. 9. Obblighi dei vettori e degli armatori**

1. I vettori e gli armatori sono tenuti a:

- a) acquisire e verificare prima dell'imbarco la dichiarazione di cui all'art. 7;
- b) misurare la temperatura dei singoli passeggeri;
- c) vietare l'imbarco a chi manifesta uno stato febbrile, nonché nel caso in cui la dichiarazione di cui alla lettera a) non sia completa;
- d) adottare le misure organizzative che, in conformità al « Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica » di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14, nonché alle « Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico » di cui all'allegato 15, assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati;
- e) fare utilizzare all'equipaggio e ai passeggeri i mezzi di protezione individuali e a indicare le situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi;
- f) dotare, al momento dell'imbarco, i passeggeri che ne risultino sprovvisti dei mezzi di protezione individuale.

2. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all'estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.

**Art. 10. Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera**

1. I servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana possono essere svolti solo nel rispetto

g) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata.

**Art. 8. Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero**

(Omissis)

7. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di cui all'art. 7, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 non si applicano:

- a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
- b) al personale viaggiante;
- c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco A dell'allegato 20;
- d) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
- l) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;

**Art. 9. Obblighi dei vettori e degli armatori**

1. I vettori e gli armatori sono tenuti a:

- a) acquisire e verificare prima dell'imbarco la dichiarazione di cui all'art. 7;
- b) misurare la temperatura dei singoli passeggeri;
- c) vietare l'imbarco a chi manifesta uno stato febbrile, nonché nel caso in cui la dichiarazione di cui alla lettera a) non sia completa;
- d) adottare le misure organizzative che, in conformità al « Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica » di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14, nonché alle « Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico » di cui all'allegato 15, assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati;
- e) fare utilizzare all'equipaggio e ai passeggeri i mezzi di protezione individuali e a indicare le situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi;
- f) dotare, al momento dell'imbarco, i passeggeri che ne risultino sprovvisti dei mezzi di protezione individuale.

**g) adottare le misure organizzative previste dal "Protocollo per raggiungere una nave per l'imbarco, per la libera uscita e per lasciare una nave per il rimpatrio", approvato dal CTS in data 11 febbraio 2020 di cui all'allegato \_\_\_\_\_";**

f) dotare, al momento dell'imbarco, i passeggeri che ne risultino sprovvisti dei mezzi di protezione individuale.

2. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all'estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.

**Art. 10. Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera**

1. I servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana possono essere svolti solo nel rispetto

delle specifiche linee guida di cui all'allegato 17 del presente decreto, validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.

2. I servizi di crociera possono essere fruiti da coloro che non siano sottoposti ovvero obbligati al rispetto di misure di sorveglianza sanitaria e/o isolamento fiduciario e che non abbiano soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti all'imbarco in Stati o territori di cui agli elenchi D ed E dell'allegato 20. In caso di soggiorno o transito in Stati o territori di cui all'elenco C, si applica l'art. 8, comma 6.

3. Ai fini dell'autorizzazione allo svolgimento della crociera, prima della partenza della nave, il Comandante presenta all'Autorità marittima una specifica dichiarazione da cui si evincano:

a) l'avvenuta predisposizione di tutte le misure necessarie al rispetto delle linee guida di cui al comma 1;

b) i successivi porti di scalo ed il porto di fine crociera, con le relative date di arrivo/partenza;

c) la nazionalità e la provenienza dei passeggeri imbarcati nel rispetto delle previsioni di cui al precedente comma.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, secondo periodo, è consentito alle navi di bandiera estera impiegate in servizi di crociera l'ingresso nei porti italiani nel caso in cui queste ultime provengano da porti di scalo situati in Stati o territori di cui agli elenchi A, B e C dell'allegato 20 e tutti i passeggeri imbarcati non abbiano soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all'ingresso nel porto italiano in Stati o territori di cui agli elenchi D ed E dell'allegato 20, nonché previa attestazione circa il rispetto, a bordo della nave, delle linee guida di cui al comma 1. Il Comandante della nave presenta all'autorità marittima, almeno ventiquattro ore prima dell'approdo della nave, una specifica dichiarazione contenente le indicazioni di cui al comma 3.

5. Gli scali sono consentiti solo negli Stati e territori di cui agli elenchi A, B e C dell'allegato 20 e sono vietate le escursioni libere, per le quali i servizi della crociera non possono adottare specifiche misure di prevenzione dal contagio.

#### Art. 11. Misure in materia di trasporto pubblico di linea

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14, nonché delle «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico», di cui all'allegato 15.

2. In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, da adottarsi di concerto con il Ministro della salute, può integrare o modificare le «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico», di cui all'allegato 15, nonché, previo accordo con i soggetti firmatari, il «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14.

delle specifiche linee guida di cui all'allegato 17 del presente decreto, validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.

2. I servizi di crociera possono essere fruiti da coloro che non siano sottoposti ovvero obbligati al rispetto di misure di sorveglianza sanitaria e/o isolamento fiduciario e che non abbiano soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti all'imbarco in Stati o territori di cui agli elenchi D ed E dell'allegato 20. In caso di soggiorno o transito in Stati o territori di cui all'elenco C, si applica l'art. 8, comma 6.

3. Ai fini dell'autorizzazione allo svolgimento della crociera, prima della partenza della nave, il Comandante presenta all'Autorità marittima una specifica dichiarazione da cui si evincano:

a) l'avvenuta predisposizione di tutte le misure necessarie al rispetto delle linee guida di cui al comma 1;

b) i successivi porti di scalo ed il porto di fine crociera, con le relative date di arrivo/partenza;

c) la nazionalità e la provenienza dei passeggeri imbarcati nel rispetto delle previsioni di cui al precedente comma.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, secondo periodo, è consentito alle navi di bandiera estera impiegate in servizi di crociera l'ingresso nei porti italiani nel caso in cui queste ultime provengano da porti di scalo situati in Stati o territori di cui agli elenchi A, B e C dell'allegato 20 e tutti i passeggeri imbarcati non abbiano soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all'ingresso nel porto italiano in Stati o territori di cui agli elenchi D ed E dell'allegato 20, nonché previa attestazione circa il rispetto, a bordo della nave, delle linee guida di cui al comma 1. Il Comandante della nave presenta all'autorità marittima, almeno ventiquattro ore prima dell'approdo della nave, una specifica dichiarazione contenente le indicazioni di cui al comma 3.

5. Gli scali sono consentiti solo negli Stati e territori di cui agli elenchi A, B e C dell'allegato 20 e sono vietate le escursioni libere, per le quali i servizi della crociera non possono adottare specifiche misure di prevenzione dal contagio.

#### Art. 11. Misure in materia di trasporto pubblico di linea

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14, nonché delle «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico», di cui all'allegato 15.

2. In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, da adottarsi di concerto con il Ministro della salute, può integrare o modificare le «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico», di cui all'allegato 15, nonché, previo accordo con i soggetti firmatari, il «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14.

**3. In relazione alla sperimentazione dei voli Covid tested, ferma l'applicazione fino alla data indicata nell'articolo 14 della disciplina di cui all'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020, con una o più ordinanze del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è possibile individuare ulteriori tratte per le quali l'imbarco ai passeggeri è consentito a seguito di obbligatorio test antigenico rapido eseguito prima dell'imbarco o a seguito di presentazione di certificazione attestante il risultato negativo di un test molecolare (RT PCR) o antigenico, effettuato per mezzo di tampone non oltre le 48 ore precedenti all'imbarco, nel**

rispetto degli articoli 6 e 7.

**Allegato 13 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri**

**Allegato 14 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica**

**Allegato 15 - Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico**

**Allegato 16 - Linee guida per il trasporto scolastico dedicato**

**Allegato 17 - Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 a bordo delle navi da crociera**

**Allegato 20 - Spostamenti da e per l'estero**

## RELAZIONE

### **Modifiche all'articolo 1, comma 10, lettera s).**

Il Comando generale delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera ha rappresentato di aver ricevuto alcune segnalazioni dall'utenza riguardanti difficoltà nell'uso delle piscine (sia per svolgere corsi di formazione e di aggiornamento da parte delle Società autorizzate dal MIT e dal CG alla gestione del percorso degli "assistenti bagnanti", sia per effettuare prove pratiche di nuoto necessarie per lo svolgimento della professione di lavoratore marittimo). Conseguentemente, propone la valutazione dell'emendamento dell'articolo 1, comma 10, lettera s), come segue:

*"(...) Sono altresì consentiti i corsi di **aggiornamento professionale** e formazione per il conseguimento del brevetto di assistente bagnante e i relativi esami, i corsi di formazione e di addestramento per il conseguimento delle certificazioni necessarie per l'esercizio della professione di lavoratore marittimo e i relativi esami, anche a distanza e secondo le modalità stabilite con provvedimento amministrativo. **Per l'esecuzione dei predetti corsi e prove i gestori degli impianti natatori sono autorizzati a consentirne la disponibilità e la fruizione in deroga a quanto previsto nella precedente lettera f)**".*

La Direzione Generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale ha rappresentato che il vigente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 fa riferimento alle prove d'esame di abilitazione degli uffici di motorizzazione civile, delle autorità marittime e dell'ENAC, escludendo le abilitazioni di competenza degli uffici speciali per i trasporti ad impianti fissi che riguardano macchinisti delle metropolitane, tramvieri, filovieri, responsabili, direttori di esercizio e capi servizio degli impianti a fune e di traslazione. Le figure professionali citate sono necessarie all'esercizio dei sistemi di trasporto ad impianti fissi e il rallentamento delle procedure di abilitazione potrebbe creare criticità alla regolarità dello svolgimento del servizio pubblico. Conseguentemente, propone di integrare l'art. 1, comma 10, lettera s) dopo le parole "Sono altresì consentiti le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole per il conseguimento e la revisione delle patenti di guida, delle abilitazioni professionali e di ogni ulteriore titolo richiesto per l'esercizio dell'attività di trasporto," con la seguente disposizione:

*[...] le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici speciali per i trasporti ad impianti fissi per il conseguimento delle abilitazioni per le figure professionali inerenti ai sistemi di trasporto ad impianti fissi, [...]*

### **Modifica all'articolo 9, comma 1**

Il Comando generale delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera ha rappresentato, in considerazione dell'intervenuta approvazione da parte del CTS (verbale 135, 11.12.2020) del "Protocollo per raggiungere una nave per l'imbarco, per la libera uscita e per lasciare una nave per il rimpatrio" contenente misure a tutela dei marittimi in fase di imbarco e di sbarco al termine del periodo contrattuale, l'esigenza di integrazione dell'articolo 9, comma 1 - inserendo all'articolo predetto la lettera g) - al fine di garantire piena mobilità del personale navigante, considerato lavoratore chiave per il settore marittimo. Conseguentemente, propone la valutazione del seguente emendamento:

dopo la lettera f), inserire

*lettera g) “adottare le misure organizzative previste dal “Protocollo per raggiungere una nave per l'imbarco, per la libera uscita e per lasciare una nave per il rimpatrio”, approvato dal CTS in data 11.12.2020 di cui all'allegato \_\_\_\_\_”;*

### **Modifica all'articolo 11**

Si ritiene opportuno inserire all'articolo 11 il comma 3, al fine di prevedere la possibilità di individuare, con ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nuove tratte “Covid tested” per le quali l'imbarco ai passeggeri è consentito a seguito di obbligatorio test antigenico rapido eseguito prima dell'imbarco o a seguito di presentazione di certificazione attestante il risultato negativo di un test molecolare (RT PCR) o antigenico, effettuato per mezzo di tampone non oltre le 48 ore precedenti all'imbarco, nel rispetto degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in corso di predisposizione.

All'articolo 11, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma 3

*3. In relazione alla sperimentazione dei voli Covid tested, ferma l'applicazione fino alla data indicata nell'articolo 14 della disciplina di cui all'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020,, con una o più ordinanze del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è possibile individuare ulteriori tratte per le quali l'imbarco ai passeggeri è consentito a seguito di obbligatorio test antigenico rapido eseguito prima dell'imbarco o a seguito di presentazione di certificazione attestante il risultato negativo di un test molecolare (RT PCR) o antigenico, effettuato per mezzo di tampone non oltre le 48 ore precedenti all'imbarco, nel rispetto degli articoli 6 e 7..*

## Protocollo per raggiungere una nave per l'imbarco, per la libera uscita e per lasciare una nave per il rimpatrio.

### A. Premessa

Con le comunicazioni 2020/C 96 I/01 del 24 marzo 2020, 2020/C 102 I/03 del 30 marzo 2020 e 2020/C 119/01 del 14 aprile 2020, la Commissione Europea ha fornito agli Stati membri orientamenti da assumere, durante la pandemia da Covid-19, relativi alle misure da adottare per la gestione delle frontiere, alla circolazione dei lavoratori, alla protezione della salute ed al rimpatrio dei marittimi dettagliando le modalità di viaggio.

Sull'argomento Covid-19, anche l'Organizzazione Marittima Internazionale ha affrontato, a più riprese, le problematiche legate alla pandemia e, per quanto attiene in particolare i cambi equipaggio ha pubblicato le Circolari Nr. 4204/Add.1, Add. 4 rev.1, Add. 4 rev. 2, Add. 6, Add. 11, Add. 14, Add. 14 rev.1, Add. 18, Add. 22, Add. 22 rev.1, Add. 22 rev.2, Add. 23, Add. 24, Add. 25, Add. 27, Add. 28, Add. 29, Add. 30, Add.31 e Add. 32.

### B. Scopo

Obiettivo del protocollo è:

1. facilitare il viaggio sicuro dei marittimi - per raggiungere le navi e rientrare al proprio domicilio – e permettere di effettuare in sicurezza i cambi di equipaggio attraverso la corretta applicazione delle misure per la gestione ed il controllo del rischio di trasmissione del virus Sars-CoV-2.
2. Indirizzare adeguate misure per la libera uscita degli equipaggi durante gli scali nei porti nazionali delle navi di qualsiasi bandiera, ed all'estero sulle navi nazionali, come meglio specificato nel campo di applicazione.

### C. Definizioni

Per i soli fini di cui al presente protocollo si applicano le seguenti definizioni:

1. Lavoratore marittimo: indica qualsiasi persona che è impiegata, ingaggiata o che lavora a qualsiasi titolo a bordo di una nave a cui si applica la Convenzione ILO del Lavoro Marittimo (MLC,2006); indipendentemente, quindi, che siano stati assunti direttamente da un armatore o siano impiegati nell'ambito di un contratto di appalto.
2. Società: s'intende la Società di gestione o l'Armatore.

### D. Campo di applicazione

Le disposizioni di cui al presente protocollo si applicano:

- a. Per quanto riguarda il punto B 1., al lavoratore marittimo – nazionale, comunitario e non-comunitario - che arriva dall'estero nei porti e negli aeroporti italiani per l'imbarco o per il rimpatrio oppure che deve imbarcare/sbarcare all'estero a/da bordo di nave di bandiera italiana, e ferme restando eventuali misure più restrittive previste dall'Autorità competente del Paese ospitante;
- b. Per quanto riguarda il punto B 2.:
  - ai lavoratori marittimi delle navi di qualsiasi bandiera che approdano nei porti nazionali;
  - ai lavoratori marittimi delle navi di bandiera italiana in qualsiasi porto di scalo, fatta eccezione per le navi che stabilmente operano in Italia.

### E. Misure per raggiungere una nave

Al fine di disciplinare compiutamente l'itinerario per raggiungere una nave devono essere considerati i seguenti setting:

1. Luogo di residenza

2. Hotel, alloggio temporaneo o simili (prima della partenza)
3. Luogo di partenza (aeroporto, stazione ferroviaria, stazione autobus)
4. Mezzo di trasporto (aereo, treno, autobus, automobile)
5. Luogo di arrivo (aeroporto, stazione ferroviaria, stazione autobus)
6. Hotel, alloggio temporaneo o simili (prima dell'imbarco)
7. Porto
8. Nave.

#### 1. Luogo di residenza

La Società prevede procedure al fine di fornire, al personale imbarcante, informazioni generali sul virus Sars-CoV-2 e sulla relativa malattia (COVID-19), sulle misure di prevenzione, di protezione e controllo dell'infezione nonché indicazioni relative ai piani e procedure contenute nel Safety Management System (SMS) e derivanti dalla "risk-analysis" eseguita in accordo a quanto previsto dall'SMS, adottate per fronteggiare la pandemia;

- informare il lavoratore marittimo di adottare ogni misura di contenimento del rischio di contagio e di controllare la propria salute durante il tempo trascorso nel luogo di residenza, in particolare nei 14 giorni che precedono la partenza dal luogo di residenza o, eventualmente, dall'albergo nei pressi del luogo di partenza. Fa eccezione l'eventuale chiamata d'imbarco in emergenza per sbarco non programmato di lavoratore marittimo (es. malattia, infortunio, gravi motivi familiari);
- predisporre ed inviare al personale imbarcante la certificazione (Certificate for International Transport Workers) di cui all'allegato 3 del presente protocollo;
- notificare alle Autorità competenti del luogo di imbarco, se non diversamente stabilito, le generalità del lavoratore marittimo e della nave sulla quale prenderà imbarco e le cautele intraprese per garantire la salute dello stesso lavoratore.

Il lavoratore marittimo deve:

- a. Controllare la temperatura due volte al giorno - a partire dai 14 giorni che precedono la partenza - e conservare le registrazioni fino all'imbarco utilizzando lo stampato in allegato 1. Fa eccezione l'eventuale chiamata d'imbarco in emergenza per sbarco non programmato di un lavoratore marittimo (es. malattia, infortunio, gravi motivi familiari); in tal caso l'imbarcante dovrà essere sottoposto a test diagnostico per Sars-CoV-2 secondo le linee guida vigenti;
- b. Informare tempestivamente la Società, anche per il tramite dell'agente locale o della società di *manning*, nel caso in cui compaiano sintomi da COVID-19;
- c. Acquisire familiarità con le informazioni generali, fornite dalla Società, sul Sars-CoV-2 e le precauzioni standard di protezione e controllo delle infezioni;
- d. Acquisire familiarità con tutte le informazioni e le indicazioni fornite dalla Società sui suoi piani e procedure relativamente al Sars-Cov-2t;
- e. Rispettare tutte le precauzioni di protezione e controllo delle infezioni, quali il distanziamento sociale, i, misure igienico-sanitarie (es. lavarsi le mani, evitare di toccare il viso), utilizzo DPI e pratiche di manipolazione degli alimenti sicure, in conformità con le norme dell'OMS, le linee guida nazionali o locali;
- f. Compilare il modello in allegato 2;
- g. Preparare la documentazione necessaria per il viaggio e per l'imbarco. Di seguito un elenco non esaustivo:
  - i. Documento d'identità del marittimo;
  - ii. Contratto di arruolamento (SEA);
  - iii. Visita biennale valida per tutto il tempo previsto di imbarco;

- iv. Visita preventiva d'imbarco la cui validità, ricorrendone i presupposti (es. periodo di quarantena richiesto dal Paese di imbarco), potrà essere estesa non oltre i 21 (ventuno) giorni;
- v. Certificati (es. CoC, CoPs, Endorsement);
- vi. Evidenze di cui alla lett. a.;
- vii. Lettera della Società di gestione (modello in Allegato 3).

I risultati delle registrazioni di cui alla lett. a., il risultato del test di cui al paragrafo 3, lett. a) punto vii e il modello compilato di cui alla lett. f, devono essere inoltrati alla Società prima di lasciare il luogo di partenza. Le registrazioni della temperatura unitamente agli esiti del test RT-PCR saranno valutati dal medico competente.

## 2. Hotel, alloggio temporaneo o simili

- a. Nel caso in cui il lavoratore marittimo in attesa della partenza debba usufruire di alloggio, la Società istruisce lo stesso a:
  - i. Rispettare le istruzioni o le procedure emanate dalle Autorità nazionali o locali rispettivamente agli hotel ovvero gli alloggi temporanei o simili;
  - ii. Rispettare tutte le precauzioni di protezione e controllo delle infezioni, quali il distanziamento sociale, i, misure igienico-sanitarie (es. lavarsi le mani, evitare di toccare il viso), utilizzo DPI e pratiche di manipolazione degli alimenti sicure, in conformità con le norme dell'OMS, le linee guida nazionali (es. "*Indicazioni ad interim sull'igiene degli alimenti durante l'epidemia da virus SARS-Cov.2*" edito dal Gruppo di lavoro ISS Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare COVID-19) o locali;
  - iii. Evitare il contatto ravvicinato con persone estranee ed, in particolare, quelle che manifestano sintomi da COVID-19 (es. tosse, febbre);
  - iv. Controllare la temperatura due volte al giorno e conservare le registrazioni nello stampato in allegato 1;
  - v. Informare tempestivamente la Società, anche per il tramite dell'agente locale o della società di *manning*, nel caso in cui compaiono sintomi da COVID-19.
- b. La Società provvede a:
  - i. Organizzare mezzi di trasporto adeguati (es. società private) per il trasferimento dalla residenza verso l'alloggio e poi verso il luogo di partenza che, per quanto possibile, minimizzi i rischi ed i contatti con altre persone dopo aver lasciato il luogo di residenza;
  - ii. Nelle grandi città, istruire il lavoratore marittimo di non viaggiare, per quanto possibile, con i mezzi pubblici.

## 3. Luogo di partenza (aeroporto, stazione ferroviaria, stazione autobus)

- a. La Società istruisce e richiede al lavoratore marittimo di:
  - i. Rispettare tutte le precauzioni di protezione e controllo delle infezioni, quali il distanziamento sociale, i, misure igienico-sanitarie (es. lavarsi le mani, evitare di toccare il viso), utilizzo DPI e pratiche di manipolazione degli alimenti sicure, in conformità con le norme dell'OMS, le linee guida nazionali (es. "*Indicazioni ad interim sull'igiene degli alimenti durante l'epidemia da virus SARS-Cov.2*" edito dal Gruppo di lavoro ISS Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare COVID-19) o locali. Mantenere una distanza fisica consigliata dall'OMS di almeno 1 metro da altre persone;
  - ii. Evitare il contatto con persone che presentano sintomi da COVID-19 (es. tosse, febbre);
  - iii. Indossare la mascherina, ed eventualmente altri DPI imposti, in attesa della partenza;

- iv. Conservare in un unico contenitore i documenti pertinenti richiesti per il viaggio, in modo tale contenitore sia facilmente accessibile e disinfettato;
  - v. Controllare la temperatura due volte al giorno e conservare le registrazioni nello stampato in allegato 1.;
  - vi. eseguire un test RT-PCR entro le 72 ore precedenti la partenza che potrà avvenire solo all'esito negativo del test. Nel caso in cui il lavoratore marittimo è programmato raggiungere la nave oltre il termine delle 72 ore dall'esecuzione del test RT-PCR, un test diagnostico dovrà essere eseguito prima dell'imbarco.
- b. La Società fornisce al lavoratore marittimo:
- i. Per quanto possibile, le ultime informazioni disponibili sul viaggio da intraprendere;
  - ii. Istruzioni e informazioni sugli accordi relativi al luogo di arrivo.

#### 4. Mezzo di trasporto (aereo, treno, autobus, automobile)

La Società istruisce e richiede al lavoratore marittimo di:

- a. Rispettare le istruzioni e le procedure della Società di trasporti e del personale addetto di bordo;
- b. Mantenere la distanza di sicurezza dagli altri passeggeri così come organizzato dalla Società di trasporti e dal personale addetto di bordo;
- c. Rispettare gli standard di protezione dalle infezioni e le precauzioni di controllo relative all'igiene (es. lavaggio delle mani, uso di disinfettante per le mani, evitare di toccare il viso);
- d. Evitare il contatto con persone che presentano sintomi da COVID-19 (es. tosse, febbre).
- e. Indossare sempre la mascherina e, eventualmente, altri DPI imposti dalla Società di trasporti e/o dal personale addetto, per la durata del viaggio;
- f. Controllare la temperatura due volte al giorno e conservare le registrazioni nello stampato in allegato 1;
- g. Gestire i propri bagagli a bordo del mezzo di trasporto.

#### 5. Luogo di arrivo (aeroporto, stazione ferroviaria, stazione autobus)

La Società istruisce e richiede al lavoratore marittimo di:

- a. Rispettare le istruzioni e le procedure delle autorità locali, compresi eventuali requisiti di screening sanitario come per esempio i controlli della temperatura o test antigenico;
- b. Rispettare gli standard di protezione dalle infezioni e le precauzioni di controllo relative all'igiene (es. lavaggio delle mani, uso di disinfettante per le mani, evitare di toccare il viso) e le pratiche di manipolazione degli alimenti, in conformità con le istruzioni dell'OMS, le linee guida nazionali (es. "*Indicazioni ad interim sull'igiene degli alimenti durante l'epidemia da virus SARS-Cov.2*" edito dal Gruppo di lavoro ISS Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare COVID-19) o locali;
- c. Mantenere una distanza fisica consigliata dall'OMS di almeno 1 metro da altre persone;
- d. Evitare il contatto con persone che presentano sintomi da COVID-19 (es. tosse, febbre);
- e. Indossare sempre la mascherina e, eventualmente, altri DPI imposti dalle Autorità locali;
- f. Controllare la temperatura due volte al giorno e conservare le registrazioni nello stampato in allegato 1.

#### 6. Hotel, alloggio temporaneo o simili

- a. Nel caso in cui il lavoratore marittimo in attesa dell'imbarco debba usufruire di alloggio, la Società istruisce lo stesso a:
- Rispettare le istruzioni o le procedure dell'hotel, degli alloggi temporanei o simili, imposte dalle Autorità nazionali o locali;
  - Rispettare tutte le precauzioni di protezione e controllo delle infezioni, quali il distanziamento sociale, le misure igienico-sanitarie (es. lavarsi le mani, evitare di toccare il viso), utilizzo DPI e pratiche di manipolazione degli alimenti sicure, in conformità con le norme dell'OMS, le linee guida nazionali (es. "*Indicazioni ad interim sull'igiene degli alimenti durante l'epidemia da virus SARS-Cov.2*" edito dal Gruppo di lavoro ISS Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare COVID-19) o locali
  - Evitare il contatto ravvicinato con le persone che mostrano sintomi da COVID-19 (es. tosse, febbre);
  - Controllare la temperatura due volte al giorno e conservare le registrazioni nello stampato in allegato 1;
  - Indossare sempre, la mascherina e, eventualmente, altri DPI imposti dalle Autorità locali;
  - Gestire i propri bagagli;
  - Informare tempestivamente la società anche per il tramite dell'agente locale o della società di *manning* nel caso in cui compaiono sintomi da COVID-19.
- b. La Società provvede a:
- Organizzare al fine di fornire mezzi di trasporto adeguati (es. società private) per il trasferimento verso l'alloggio e poi verso il porto che, per quanto possibile, minimizzi i rischi ed i contatti con altre persone dopo aver lasciato il luogo di residenza;
  - Nelle grandi città, istruire il personale navigante di non viaggiare, per quanto possibile, con i mezzi pubblici.

## 7. Porto

La Società organizza, al fine di ridurre al minimo il tempo trascorso in area portuale, il trasferimento del lavoratore marittimo solo quando la nave è ormeggiata o si trovi all'ancoraggio.

## 8. Nave

- a. La Società istruisce e richiede al lavoratore marittimo di:
- Evitare il contatto ravvicinato e l'interazione non essenziale con altro personale sulla banchina e/o sullo scalandrone/rampa;
  - Mantenere la distanza fisica consigliata dall'OMS di almeno 1 metro da altre persone;
  - Indossare i DPI secondo le istruzioni per l'imbarco;
  - Trasportare e maneggiare personalmente i propri bagagli;
  - Disinfettare, a bordo, il bagaglio in un'area designata al di fuori dell'alloggio;
  - Disinfettare e/o riciclare, immediatamente dopo l'imbarco, i vestiti indossati durante il viaggio;
  - Lavare gli oggetti personali (es. telefono, occhiali) con acqua e sapone o con alcool.
- b. La Società:
- Predisporre lo smaltimento o disinfezione, se possibile, di tutti i DPI utilizzati durante il viaggio;
  - Dota il personale di DPI o materiali nuovi o specifici richiesti dai piani e dalle procedure di bordo contro il coronavirus (COVID-19);

- iii. Istruisce il personale di bordo che riceve i documenti dal personale imbarcante che gli stessi devono essere disinfettati e che deve essere seguita un'adeguata procedura di disinfezione delle mani;

## **F. Misure per la libera uscita nei porti e cure mediche**

### **1. Misure per navi che devono garantire contemporaneamente libere uscite fino a un numero massimo di marittimi pari a n. 25.**

La Società, in collaborazione con l'agente marittimo e/o con le Autorità locali dello Stato di approdo, avrà cura di organizzare visite mediche e di regolare le franchigie, in conformità alle disposizioni del vigente CCNL ed alla Convenzione internazionale sul lavoro marittimo (MLC,2006), ma nel rispetto delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente e dalle procedure aziendali, alle condizioni e nei limiti di seguito previsti.

La libera uscita è subordinata a diversi fattori, incluse le condizioni eventualmente imposte dello Stato di approdo, lo stato di salute dei lavoratori marittimi, la compatibilità con la sicurezza della navigazione e con le esigenze operative della nave, la situazione COVID-19 nei porti visitati dalla nave durante i 14 giorni precedenti, il monitoraggio della situazione epidemiologica e la conseguente analisi del rischio da parte della Società. Pertanto, fermo restando il diritto dei lavoratori marittimi di usufruire della franchigia, temporanee misure di restrizione possono essere prese in considerazione. Le restrizioni non si applicano qualora un lavoratore marittimo sbarchi (vedere lettera G) o per assicurare allo stesso adeguate cure mediche.

Se le visite a terra sono consentite, il lavoratore marittimo, oltre alle misure adottate con il presente protocollo, deve seguire le misure sanitarie e sociali nel contesto di COVID-19 dello Stato di approdo e quelle raccomandate dall'OMS.

Le esigenze e i requisiti potrebbero essere diversi in ogni porto di scalo, compresi i tipi di DPI necessari, misure di distanziamento fisico e la disponibilità di strutture per l'igiene delle mani.

Il comandante della nave deve essere informato delle normative locali tramite l'Agenzia marittima, ovvero comunicando con le Autorità sanitarie portuali.

Ulteriori misure da adottare durante le visite a terra includono pratiche di igiene alimentare adeguate, anche nei mercati dove può verificarsi la trasmissione di virus dagli animali all'uomo.

In particolare, il lavoratore marittimo che usufruisce di franchigia - se non sono in atto a bordo ed a terra misure di restrizioni - avrà cura di:

- a) Non toccare animali vivi;
- b) Non toccare prodotti animali;
- c) Non toccare rifiuti animali o fluidi potenzialmente contaminati sul suolo o nelle strutture di negozi e strutture di mercato;
- d) Non consumare prodotti animali crudi o poco cotti;
- e) Non scambiare cibo e/o bevande con altre persone;
- f) Non utilizzare i mezzi pubblici;
- g) Utilizzare mascherina di tipologia adeguata ed indossarla in maniera corretta;
- h) Igienizzare spesso le mani;
- i) Non pagare in contanti, ma qualora necessario disinfettare le mani successivamente all'uso;
- j) Non toccarsi il viso finché non si hanno mani pulite;
- k) Mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone;
- l) Non recarsi in luoghi affollati;

m) Evitare strette di mano e/o abbracci.

Al rientro a bordo il lavoratore marittimo avrà cura di:

- a) Togliersi le scarpe e disinfettarle;
- b) Togliersi gli indumenti indossati per lavarli/disinfettarli;
- c) Lavare gli oggetti personali (es telefono, occhiali) con acqua e sapone o con alcool;
- d) Misurare la temperatura corporea.

## **2. Misure per navi che devono garantire contemporaneamente libere uscite a un numero di marittimi superiore a n. 25**

Qualora il numero di marittimi - suddivisi in coorti come organizzate già a bordo - che usufruisce di franchigia in una giornata in porto sia superiore a n. 25, da verificare preventivamente all'arrivo nave, la Società mette a disposizione a titolo gratuito dei mezzi di trasporto adeguatamente sanificati, per spostare il personale nel rispetto delle regole di distanziamento. Il Comando di bordo, attraverso personale dedicato, informa l'equipaggio sulle regole di partecipazione alle attività e mette a disposizione dello stesso, se necessario, appropriata mascherina e gel igienizzante.

A discrezione della Società, tali attività possono comprendere un'escursione protetta. In tal caso, oltre agli obblighi sopra indicati, i partecipanti devono rimanere con il gruppo e, pertanto, non allontanarsi per dedicarsi ad "escursioni libere", né intrattenersi in attività conviviali dopo l'escursione. La guida deve essere informata immediatamente nel caso un partecipante presenti sintomi da COVID-19 affinché la stessa possa adottare tutte le misure necessarie.

Nel caso di utilizzo di un'area di sosta prima dell'imbarco su autobus, la stessa deve essere precedentemente identificata dall'Autorità del porto di approdo e presidiata anche da personale di bordo che, adeguatamente istruito, deve coadiuvare la guida fino all'imbarco sul predetto mezzo di trasporto.

Nelle citate aree devono essere:

- i. regolamentati gli accessi al fine di evitare affollamenti e ogni possibile contatto;
- ii. adottate misure al fine di garantire il rispetto della distanza interpersonale minima di 1 (uno) metro.
- iii. adottate misure al fine di evitare ogni possibile occasione di contatto con altre persone non facenti parte del proprio gruppo;

### **Utilizzo autobus**

L'autobus deve essere preventivamente sanificato prima di ogni escursione.

L'autista prima di prendere a bordo personale deve:

- i. avere sempre a disposizione un disinfettante per le mani, sia per sé che per i passeggeri;
- ii. pulire regolarmente le superfici del veicolo con spray o salviette detergenti oltre la sanificazione prima di ogni escursione;
- iii. mantenere la distanza dalle persone.

La salita e la discesa dei passeggeri dall'autobus devono avvenire secondo flussi che consentano, comunque, di mantenere il distanziamento fisico ed utilizzando in modo appropriato le porte di ingresso/discesa di cui è dotato il veicolo (es. distribuzione in percentuale dei passeggeri per singolo accesso/discesa);

Sugli autobus deve essere stabilito e garantito un numero massimo di passeggeri in modo da consentire il rispetto della distanza di 1 (uno) metro tra gli stessi, contrassegnando con marker i posti che non possono essere occupati.

A bordo dell'autobus:

- i. il ricambio dell'aria deve essere costante; e

- ii. dovranno essere disponibili dispenser contenenti disinfettante per l'igiene delle mani da mettere a disposizione dei passeggeri.

### Utilizzo di tender

Il marittimo incaricato di condurre il tender deve:

- i. assicurarsi che il tender sia stato sanificato;
- ii. avere sempre a disposizione un disinfettante per le mani, sia per sé che per i passeggeri;
- iii. pulire regolarmente le superfici interne del tender con spray o salviette detergenti;
- iv. mantenere la distanza da e fra le persone;

Sui tender deve essere stabilito e garantito un numero massimo di occupanti in modo da consentire il rispetto della distanza di 1 (uno) metro, contrassegnando con marker i posti che non possono essere occupati.

I marker dovranno essere rimossi a fine servizio e prima della partenza della nave per il successivo porto di scalo.

Il tender dovrà essere sanificato dopo ogni utilizzo.

### G. Misure per lasciare una nave e rimpatriare

Al fine di disciplinare compiutamente l'itinerario per raggiungere il proprio domicilio devono essere considerati i seguenti setting:

1. Nave
2. Porto
3. Hotel, alloggio temporaneo o simili (prima del rimpatrio)
4. Luogo di partenza (aeroporto, stazione ferroviaria, stazione autobus)
5. Mezzo di trasporto (aereo, treno, autobus, automobile)
6. Luogo di arrivo (aeroporto, stazione ferroviaria, stazione autobus)
7. Hotel, alloggio temporaneo o simili (prima di raggiungere il domicilio)
8. Luogo di residenza.

#### 1. Nave

- a. La Società si adopera per garantire che il lavoratore marittimo sia in buona salute prima dello sbarco dalla nave per essere rimpatriato così da mitigare il rischio di contagiare altre persone dopo aver lasciato la nave.

In particolare, il lavoratore marittimo deve:

- i. Controllare la temperatura due volte al giorno nei 14 giorni che precedono lo sbarco e conservare le registrazioni fino all'inizio del viaggio di rientro utilizzando lo stampato in allegato 1. Il presente punto non si applica nel caso di sbarco per malattia, infortunio, gravi motivi familiari o su propria richiesta;
  - ii. Informare tempestivamente il Comando di bordo nel caso in cui compaiono sintomi da COVID-19;
  - iii. Compilare il modello in allegato 2;
- b. La Società, attraverso il Comando di bordo, provvede a:
    - i. Fornire ai lavoratori marittimi tutti i DPI o altri materiali necessari per il loro viaggio in conformità alle procedure della Società o linee guida nazionali o locali (es. maschere, guanti, disinfettanti mani, termometro);
    - ii. Notificare al porto e alle Autorità competenti lo sbarco del/i lavoratore/i marittimo/i dalla nave;
    - iii. Organizzare voli e altri supporti al viaggio (es. trasferimenti) ed applicare eventualmente i piani di emergenza predisposti;
    - iv. Far eseguire al lavoratore marittimo un test diagnostico per la ricerca di Sars-CoV-2. Nel caso in cui il test diagnostico effettuato fosse antigenico, in caso di

positività dovrà essere confermato da test molecolare RT-PCR al primo porto di scalo. Il predetto test può non essere eseguito qualora lo Stato del porto di approdo già preveda un test allo sbarco.

## 2. Porto

La Società garantisce, attraverso il Comando di bordo, che:

- a. Tutti i DPI monouso indossati dal lavoratore marittimo a bordo vengano correttamente smaltiti;
- b. il lavoratore marittimo allo sbarco indossi DPI adeguati (es. maschera, guanti);
- c. il bagaglio del lavoratore marittimo sia sottoposto a disinfezione in un'area designata prima dello sbarco;
- d. gli indumenti da indossare durante il viaggio vengano sottoposti a disinfezione prima dello sbarco;
- e. i documenti che vengono restituiti dalla nave al lavoratore marittimo vengano disinfettati prima dello sbarco.

## 3. Hotel, alloggio temporaneo o simili

- a. Nel caso in cui il lavoratore marittimo in attesa della partenza debba usufruire di alloggio, lo stesso, istruito dalla Società, deve:
  - i. Rispettare le istruzioni o le procedure emanate dalle Autorità nazionali o locali rispettivamente agli hotel ovvero gli alloggi temporanei o simili;
  - ii. Rispettare tutte le precauzioni di protezione e controllo delle infezioni, quali il distanziamento sociale, le misure igienico-sanitarie (es. lavarsi le mani, evitare di toccare il viso), utilizzo DPI e pratiche di manipolazione degli alimenti sicure, in conformità con le norme dell'OMS, le linee guida nazionali (es. "*Indicazioni ad interim sull'igiene degli alimenti durante l'epidemia da virus SARS-Cov.2*" edito dal Gruppo di lavoro ISS Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare COVID-19) o locali;
  - iii. Evitare il contatto ravvicinato con le persone che mostrano sintomi da COVID-19 (es. Tosse, febbre);
  - iv. Controllare la temperatura due volte al giorno e conservare le registrazioni nello stampato in allegato 1;
  - v. Indossare la mascherina e, eventualmente, altri DPI imposti dalle Autorità locali;
  - vi. Gestire i propri bagagli;
  - vii. Informare tempestivamente la Società anche per il tramite dell'agente locale o della società di *manning* nel caso in cui compaiono sintomi da COVID-19.
- b. La Società:
  - i. Fornisce mezzi di trasporto adeguati (esempio società privata) per il trasferimento verso l'alloggio e poi verso il luogo di partenza che, per quanto possibile, minimizzi i contatti con altre persone dopo aver lasciato la nave o l'alloggio;
  - ii. Nelle grandi città istruisce il lavoratore marittimo di non viaggiare, per quanto possibile, con i mezzi pubblici, sebbene ciò possa essere appropriato per viaggi più lunghi ed a seconda delle circostanze.

## 4. Luogo di partenza (aeroporto, stazione ferroviaria, stazione autobus)

La Società istruisce e richiede al lavoratore marittimo di:

- a. Rispettare le istruzioni e le procedure delle Autorità locali, compresi eventuali requisiti di screening sanitario come per esempio i controlli della temperatura o test antigenico;

- b. Rispettare tutte le precauzioni di protezione e controllo delle infezioni, quali il distanziamento sociale, i, misure igienico-sanitarie (es. lavarsi le mani, evitare di toccare il viso), utilizzo DPI e pratiche di manipolazione degli alimenti sicure, in conformità con le norme dell'OMS, le linee guida nazionali (es. "*Indicazioni ad interim sull'igiene degli alimenti durante l'epidemia da virus SARS-Cov.2*" edito dal Gruppo di lavoro ISS Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare COVID-19) o locali Mantenere una distanza fisica consigliata dall'OMS di almeno 1 metro da altre persone;
- c. Evitare il contatto con persone che presentano sintomi da COVID-19 (ad es. tosse, febbre);
- d. Indossare la mascherina e, eventualmente, altri DPI imposti dalle Autorità locali;
- e. Controllare la temperatura due volte al giorno e conservare le registrazioni nello stampato in allegato 1.

5. Mezzo di trasporto (aereo, treno, autobus)

La Società istruisce e richiede al lavoratore marittimo di:

- a. Rispettare le istruzioni e le procedure della Società di trasporti e/o del personale addetto di bordo;
- b. Mantenere le distanze dagli altri passeggeri così come organizzato dalle Società di trasporti e/o dal personale addetto di bordo;
- c. Rispettare gli standard di protezione dalle infezioni e le precauzioni di controllo relative all'igiene (es. lavaggio delle mani, uso di disinfettante per le mani, evitare di toccare il viso);
- d. Evitare il contatto con persone che presentano sintomi da COVID-19 (es. tosse, febbre).
- e. Indossare la mascherina e, eventualmente, altri DPI imposti dalla Società di trasporti e dal personale addetto, per la durata del viaggio;
- f. Controllare la temperatura due volte al giorno e conservare le registrazioni nello stampato in allegato 1;
- g. Gestire i propri bagagli a bordo del mezzo di trasporto.

6. Luogo di arrivo (aeroporto, stazione ferroviaria, stazione autobus)

La Società istruisce e richiede al personale navigante di:

- a. Rispettare le istruzioni e le procedure delle Autorità locali, compresi eventuali requisiti di screening sanitario come per esempio i controlli della temperatura o test antigenico;
- b. Rispettare tutte le precauzioni di protezione e controllo delle infezioni, quali il distanziamento sociale, i, misure igienico-sanitarie (es. lavarsi le mani, evitare di toccare il viso), utilizzo DPI e pratiche di manipolazione degli alimenti sicure, in conformità con le norme dell'OMS, le linee guida nazionali (es. "*Indicazioni ad interim sull'igiene degli alimenti durante l'epidemia da virus SARS-Cov.2*" edito dal Gruppo di lavoro ISS Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare COVID-19) o locali;
- c. Mantenere una distanza fisica consigliata dall'OMS di almeno 1 metro da altre persone;
- d. Evitare il contatto con persone che presentano sintomi da COVID-19 (es. tosse, febbre);
- e. Indossare la mascherina e, eventualmente, altri DPI imposti dalle Autorità locali;
- f. Controllare la temperatura due volte al giorno e conservare le registrazioni nello stampato in allegato 1;

## 7. Hotel, alloggio temporaneo o simili

- a. Nel caso in cui il lavoratore marittimo prima di raggiungere la residenza debba usufruire di alloggio, la Società istruisce lo stesso a:
- i. Rispettare le istruzioni o le procedure emanate dalle Autorità nazionali o locali rispettivamente agli hotel ovvero gli alloggi temporanei o simili;
  - ii. Rispettare tutte le precauzioni di protezione e controllo delle infezioni, quali il distanziamento fisico, i, misure igienico-sanitarie (es. lavarsi le mani, evitare di toccare il viso), utilizzo DPI e pratiche di manipolazione degli alimenti sicure, in conformità con le norme dell'OMS, le linee guida nazionali  
(es. "Indicazioni ad interim sull'igiene degli alimenti durante l'epidemia da virus SARS-Cov.2" edito dal Gruppo di lavoro ISS Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare COVID-19) o locali;
  - iii. Evitare il contatto ravvicinato con le persone che mostrano sintomi da COVID-19 (es. tosse, febbre);
  - iv. Controllare la temperatura due volte al giorno e conservare le registrazioni nello stampato in allegato 1;
  - v. Indossare la mascherina e, eventualmente, altri DPI imposti dalle Autorità locali;
  - vi. Gestire i propri bagagli;
  - i. Informare la Società, anche tramite l'agente locale o della società di *manning*, nel caso in cui compaiono sintomi da COVID-19.

### b. La Società:

- i. Fornisce mezzi di trasporto adeguati (es. servizio privato) per il trasferimento verso l'alloggio e poi verso il luogo di residenza che, per quanto possibile, minimizzi i contatti con altre persone;
- ii. Nelle grandi città istruisce il lavoratore marittimo di non viaggiare, per quanto possibile, con i mezzi pubblici.

## 8. Luogo di residenza

Il lavoratore marittimo una volta raggiunta la propria residenza deve rispettare tutte le precauzioni di protezione e controllo delle infezioni, quali il distanziamento sociale, i, misure igienico-sanitarie (es. lavarsi le mani, evitare di toccare il viso), utilizzo DPI in conformità con le norme dell'OMS e le linee guida nazionali o locali

## **Conclusioni**

Le misure del presente protocollo devono essere parte di piani e procedure sviluppati dalle Società per fronteggiare i rischi associati all'emergenza in atto e, nel caso di Società di gestione dovranno essere allegate al sistema di gestione della sicurezza (SMS).

In considerazione della continua evoluzione della normativa vigente in materia di contrasto al COVID-19, il presente protocollo può essere soggetto a periodico riesame e conseguente, necessario, aggiornamento.



## CREW HEALTH SELF- DECLARATION

Date:

Full Name  
(as found on passport or other ID)

Last (Family) Name:

First (Given) Name:

Name of Ship:

1. Have you received information and guidance on the coronavirus (COVID-19), including about standard health protection measures and precautions? Yes / No

2. Do you understand and comply with applicable standard health protection measures and precautions to prevent the spread of the coronavirus (COVID-19), such as proper hand washing, coughing etiquette, appropriate social distancing? Yes / No

During the last 14 days, have you:

3. Tested positive for being infected with the coronavirus (COVID-19)? Yes / No  
If "Yes", please provide date of test and name of test:

4. Tested positive for the antibodies for the coronavirus (COVID-19)? Yes / No  
If "Yes", please provide date of test and name of test:

5. Shown any symptoms associated with the coronavirus (COVID-19), specifically,

A fever: Yes / No

A dry cough: Yes / No

Tiredness: Yes / No

Shortness of breath: Yes / No

Aches and pains: Yes / No

Sore throat: Yes / No

Diarrhoea: Yes / No

Nausea: Yes / No

Loss or change in taste/smell: Yes / No

Rash: Yes / No

6. Completed a period of self-isolation related to the coronavirus (COVID-19)? Yes / No  
If "Yes", please explain the circumstances and the length of self isolation:

7. Had close contact with anyone that has tested positive for coronavirus (COVID 19)? Yes / No  
("Close contact" means being at a distance of less than one metre for more than 15 minutes.)

8. Had close contact with anyone with symptoms of the coronavirus (COVID-19)? Yes / No  
("Close contact" means being at a distance of less than one metre for more than 15 minutes.)

9. Maintained good personal hygiene and complied with applicable health protection measures and precautions? Yes / No

I confirm that the information provided above is correct to the best of my knowledge.

Signature:

Date:

## Certificate for International Transport Workers

**It is hereby confirmed that the person:**

Name and surname:

Birthdate:

Residence:

**carries out activities in international transport as \***

- a driver of a heavy goods vehicle (HGV)
- a bus driver
- a public transport aircraft crew
- a train driver
- a train crew
- a carriage inspector
- a ship's captain/a boatmaster
- a vessel crew member
- a road administration crew
- a driver of a vehicle of up to 9 persons carrying one of the above categories of persons, who is an employee of the same employer and transports them to or from the workplace, and empty journeys connected with such transports
- comply with the content of Protocol for joining a ship, shore leave, leaving a ship and repatriation published on Italian Decree dated

\* *Mark with a cross*

Place, date:

**For the company/office/organization**  
*(Name and signature):*



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, n. 630; 18/04/2020, n. 663; 15/05/2020, n. 673; 07/10/2020, n. 706; 25/11/2020, n. 715

Stralcio Verbale n. 135 della riunione tenuta, presso il Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 11 dicembre 2020

*-omissis-*

## DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE DI AVVIO/RIMPATRIO DEI MARITTIMI IMBARCATI SU NAVI NAZIONALI ALL'ESTERO IN PAESI SOGGETTI A LIMITAZIONI SANITARIE

In riferimento all'istanza trasmessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti concernente la valutazione dei protocolli sanitari predisposti dal Comando del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera di concerto con il Ministero della Salute denominati “Protocollo marittimi” e “Protocollo navi da carico e ro-ro passeggeri” (allegato), il CTS rileva che tali documenti sono stati redatti all'esito di un prolungato confronto con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Direzione Generale della Prevenzione del Ministero della Salute e le compagnie armatoriali, tenendo in massima considerazione le previsioni IMO (International Maritime Organization) per agevolare lo spostamento degli equipaggi e l' “Interim Advice for Preparedness and Response to Cases of COVID-19 at Points of Entry in the European Union/EEA Member States” (Healthy GateWays) per la prevenzione dei rischi a bordo.

Il CTS, anche nella considerazione dell'obbligo per i marittimi di effettuare il test molecolare per la ricerca di SARS-CoV-2 non prima di 72 ore dall'imbarco e delle misure previste in tema di trasporto ed alloggio (con individuazione di coorti per l'eventuale contenimento di focolai), condivide l'impianto complessivo dei protocolli, compresa la parte del documento riguardante l'implementazione delle misure previste a bordo di navi passeggeri e traghetti (dagli obblighi di sanificazione al distanziamento, dal rilievo della temperatura al divieto di condivisione della



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

**COMITATO TECNICO SCIENTIFICO**

**EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, n. 630; 18/04/2020, n. 663; 15/05/2020, n. 673; 07/10/2020, n. 706; 25/11/2020, n. 715**

cabina per i non conviventi), evidenziando che tali misure sono ampiamente già previste dal documento "Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 a bordo delle navi da crociera" approvato dal CTS durante la seduta n. 94 del 07/07/2020.

*-omissis-*

# MINISTERO DELLE PARI OPPORTUNITA' E DELLA FAMIGLIA

Com'è noto, l'articolo 1, comma 10, lettera s), del DPCM dispone che *“I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza”*. Inoltre, la scheda *“Formazione professionale”* di cui all'allegato 9 al predetto DPCM, a cura della Conferenza delle regioni e delle province autonome, fornisce indicazioni sulle attività formative svolte nell'ambito, fra l'altro, di percorsi di *“formazione linguistica e musicale”*.

Ciò posto, appare opportuno distinguere la formazione linguistica e musicale di natura professionale da quella rivolta alle persone di minore età, quale attività educativa o ludico-ricreativa compatibile con altre attività già previste dall'allegato 8, e il cui svolgimento è autorizzato dal medesimo decreto.

In particolare, la sezione 2.5, secondo periodo, dell'allegato 8 già prevede la possibilità, per il gestore, di *“impiegare personale ausiliario o di supporto per specifiche attività (es. maestri di musica, educatori professionali) o in sostituzione temporanea di altri operatori, educatori o animatori responsabili dei piccoli gruppi”*. Pertanto, considerato che con parere del 14 ottobre 2020 (verbale n. 117) il Comitato tecnico-scientifico non ha rilevato criticità con riferimento all'impiego di maestri di musica, sembra doversi ritenere che l'attività di insegnamento musicale possa rientrare nelle attività previste dall'allegato 8, non necessariamente trattandosi di formazione a carattere professionale, ma più genericamente corsistica.

Per quanto concerne le attività di formazione per il personale che organizza le attività di cui all'allegato 8, già la stessa sezione 2.5 del documento prevede che sia possibile il *“coinvolgimento di operatori, educatori o animatori volontari, opportunamente informati e formati”*. Si potrebbe pertanto precisare, all'interno del DPCM, che l'attività di formazione rivolta a tali operatori è consentita anche in presenza, nel rispetto delle linee guida INAIL.

Ciò premesso, vi sottopongo l'opportunità di prevedere, all'articolo 1, comma 10, lettera s), l'aggiunta, in chiusura, del seguente paragrafo:

**“ Sono infine consentiti in presenza i corsi di formazione non professionale rivolti alle persone di minore età (es. corsi di musica, di teatro, di lingua, di fotografia), nel rispetto delle linee guida di cui all'allegato 8, nonché quelli rivolti agli operatori, educatori o animatori, nell'ambito delle attività previste dall'allegato 8 e nel rispetto delle misure di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARSCOV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”, pubblicato dall'INAIL; ”**

Massimo Santoro

Capo di Gabinetto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia.

## SPORT

- **zona rossa:** in queste aree sono sospese le attività di palestre, piscine, centri e circoli sportivi, anche all'aperto e sono vietate tutte le competizioni, ad eccezione di quelle riconosciute di preminente rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP. Sono pertanto vietate tutte le attività sportive ad eccezione dell'attività motoria e dell'attività sportiva svolta all'aperto, in forma individuale e nel rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento. Vietato pertanto l'utilizzo degli spogliatoi e delle docce. Consentite le attività sportive, anche acquatiche, rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA) individuati dal Ministero della salute, e le attività riabilitative, terapeutiche e post riabilitative fatte in strutture accreditate dagli organismi competenti o in altra struttura purché prescritte dal medico di base anche per combattere la sedentarietà e/o assicurare il recupero funzionale e la motricità per soggetti vulnerabili. Condizionalità: Rispetto delle linee guida per le attività sportive di base e l'attività motoria in generale nelle palestre e nelle piscine predisposte dal Dipartimento per lo sport.
- **zona arancione:** oltre alle attività consentite nelle aree "zona rossa", sono consentite nelle palestre, piscine e tensostrutture le attività sportive di base individuali, anche acquatiche, e le attività sportive dilettantistiche non di squadra o di contatto; sono inoltre consentiti gli allenamenti per le attività sportive di contatto e per gli sport di squadra esclusivamente se svolti in forma individuale, nel rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento. **Consentite le attività sportive e di danza indirizzata ai bambini in età scolare, in coerenza con l'apertura delle scuole.** Vietato l'utilizzo degli spogliatoi e delle docce. Condizionalità: Rispetto delle linee guida per le attività sportive di base e l'attività motoria in generale nelle palestre e nelle piscine predisposte dal Dipartimento per lo sport e/o dei protocolli delle rispettive federazioni, aggiornati ove necessario.
- **Zona gialla:** Oltre alle attività consentite nelle aree "zona rossa e zona arancione", sono consentiti gli allenamenti per gli sport da contatto e di squadra dilettantistico e di base. Vietato l'utilizzo delle docce. Condizionalità: Rispetto delle linee guida per le attività sportive di base e l'attività motoria in generale nelle palestre nelle piscine predisposte dal Dipartimento per lo sport, e/o dei protocolli delle rispettive federazioni, aggiornati ove necessario.

Attendiamo tue,

Giuseppe Pierro

## BOZZA NUOVO DPCM CON MODIFICHE RELATIVE ALLO SPORT

Modifiche effettuate su articolato:

- Art. 1, comma 10, lett. f) > modifica
- Art. 1, comma 10, lett. g) > modifica

Art. 1, comma 10, lett. z) > modifica

- Art 1, comm 10 lettera oo) modifica
- Art. 2, comma 4, lett. e) ed f) > nuovo
- Art. 3, comma 4, lett. d) > modifica

Decreta:

### Art. 1

#### Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

1. [...]

10. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

[....]

e) sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni – di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) – riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP) vigilano sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente lettera. L'ingresso nel territorio nazionale di atleti, tecnici, giudici, commissari di gara e accompagnatori, rappresentanti della stampa estera che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti in Stati e territori di cui agli elenchi C, D ed E dell'allegato 20 del presente decreto, è consentito previa sottoposizione, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

f) a partire dal giorno 6 marzo nel rispetto delle linee guida per le attività sportive di base e l'attività motoria in generale, predisposte dal Dipartimento per lo sport e validate dal CTS, con la prescrizione che è interdetto l'uso delle docce, sono consentite esclusivamente attività sportive e motorie svolte in forma individuale, previa prenotazione e con la presenza, di un istruttore o di un personal trainer, nelle palestre, nei circoli e centri sportivi, comprese le tensostrutture; la danza è consentita in forma individuale o di coppia se la stessa è convivente. Il Dipartimento per lo sport, previa validazione del CTS, adotta un apposito protocollo volto a regolare, sulla base di specifici parametri, il contingentamento degli ingressi e il numero massimo delle persone ammesse contemporaneamente nella struttura, nei limiti di cui al periodo precedente. L'attività sportiva di base

e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono in ogni caso consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli. Resta anche consentita l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche. ~~sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;~~

g) fatto salvo quanto previsto alla lettera e), in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso, **fatti salvi gli allenamenti svolti in forma individuale e nel rispetto del distanziamento**; sono altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni, **ad eccezione di quelle previste dalla lettera e)**, e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;

[....]

z) è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, **o all'aperto e nel rispetto delle regole di distanziamento e non assembramento**, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile; a decorrere dal 15 febbraio 2021 sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della Funzione Pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile. Resta ferma in ogni caso l'osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 e degli ulteriori aggiornamenti, nonché la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto;

[....]

oo) **gli impianti nei comprensori sciistici sono aperti agli sciatori amatoriali nel rispetto delle linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti.** ~~sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni, nonché per lo svolgimento delle prove di abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci. A partire dal 15 febbraio 2021, gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida~~

~~da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti;~~  
[...]

## Art. 2

### Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto

1. [...]

4. A far data dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1, nelle Regioni ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento:

a) [...]

e) sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative, terapeutiche e post terapeutiche, eseguite in strutture accreditate dagli organismi competenti o in altra struttura predisposta, purché prescritte dal medico di base per assicurare il mantenimento o il recupero funzionale e la motricità in fasce della popolazione particolarmente vulnerabili; sono sospese le attività nei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;

f) l'attività sportiva di base e l'attività motoria sono consentite se svolte all'aperto, anche presso centri e circoli sportivi pubblici e privati, nel rispetto delle norme di distanziamento e del divieto di assembramento, in conformità con le linee guida emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi e docce interni a detti circoli; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;

g) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni, nonché per lo svolgimento delle prove di abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci. A partire dal 15 febbraio 2021, gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti.

5. Le misure previste dagli altri articoli del presente decreto, a eccezione di quelle di cui all'articolo 3, si applicano anche ai territori di cui al presente articolo, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.

## Art. 3

### Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto

[...]

d) sono sospese tutte le attività previste dall'articolo 1, comma 10, lettere f) e g), anche svolte nei centri e circoli sportivi all'aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva, **nonché le attività previste dall'articolo 2, comma 4, lettera f);**



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, n. 630; 18/04/2020, n. 663; 15/05/2020, n. 673; 07/10/2020, n. 706; 25/11/2020, n. 715

Stralcio Verbale n. 144 della riunione tenuta, presso il Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 12 gennaio 2021

*-omissis-*

## ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA DI BASE

Il CTS, in riferimento al documento trasmesso dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri concernente lo schema di un nuovo protocollo attuativo delle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” e Linee guida recanti misure di sicurezza da adottare nelle piscine per l’attività natatoria e le competizioni sportive”, declina le seguenti considerazioni.

Il CTS valuta con molta preoccupazione, in questa fase dell’epidemia sostenuta da SARS-CoV-2, il riscontro potenziale di aggregazioni tra persone all’interno degli impianti sportivi, soprattutto in ambienti chiusi e confinati.

Per converso, il CTS ritiene particolarmente importante il ritorno alla fruizione delle attività fisiche, soprattutto nei soggetti in età evolutiva e negli individui con



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, n. 630; 18/04/2020, n. 663; 15/05/2020, n. 673; 07/10/2020, n. 706; 25/11/2020, n. 715

patologie croniche e negli anziani, nei quali il benessere psico-fisico acquisisce una dimensione fondamentale sullo stato di salute.

Il documento, nell'ottica di una riapertura scaglionata delle diverse attività sportive da realizzarsi in coerenza con l'attuale normativa, ha previsto una gradualità delle riaperture per i diversi livelli di rischio delle Regioni, considerando i differenti livelli di aggregazione (sport individuali, sport di squadra, sport di contatto).

Nella considerazione che la riapertura scaglionata delle diverse ed eterogenee discipline sportive di base debba necessariamente essere improntata al principio di massima cautela, il CTS rimanda al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri l'applicazione, nonché il controllo e monitoraggio delle previsioni del documento, declinata in riferimento ai criteri di proporzionalità delle misure di contenimento previste dai diversi livelli di rischio delle Regioni ed al principio di massima cautela per la prevenzione ed il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2.

Dal punto di vista tecnico, il documento proposto viene presentato (pag. 2) come un indirizzo generale e unitario a carattere temporaneo e strettamente legato all'emergenza epidemiologica, che qualora necessario *“potrà essere ulteriormente declinato per le singole discipline sportive, dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate e dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, tramite nuovi protocolli o addendum o integrazioni agli esistenti protocolli applicativi”*.

Pur tenuto conto del carattere di generalità delle indicazioni proposte quali linee guida che potranno essere declinate per le singole discipline sportive tramite nuovi protocolli o integrazioni a quelli esistenti, il CTS individua alcune criticità che richiedono approfondimenti, chiarimenti e adeguate declinazioni, nonché l'esigenza di operare una migliore sistematizzazione dei contenuti dei diversi paragrafi.

In particolare, si segnala quanto segue:



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, n. 630; 18/04/2020, n. 663; 15/05/2020, n. 673; 07/10/2020, n. 706; 25/11/2020, n. 715

## 2. Definizioni (pag. 3):

- Viene riportata una definizione di “rischi secondari” poco comprensibile (nuovi rischi ovvero i più alti rischi preesistenti); peraltro, si rileva l’assenza di indicazioni utili alla gestione di tali rischi. Si rappresenta l’opportunità di spostare eventualmente la definizione modificata di tale rischio nel paragrafo 6.

## 6. Criteri della valutazione del rischio con particolare riferimento all’ambiente sportivo (pag. 6):

- Il paragrafo 6 (ed il suo titolo) va rivisto e sistematizzato nel suo complesso in riferimento al D.Lgs 81/08 e s.m.i. ed al “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24/04/2020 (mai citato nel documento), nonché armonizzato con il paragrafo 8 (in tale ultimo paragrafo sono infatti presenti riferimenti alla valutazione del rischio di cui al D.Lgs 81/08 che andrebbero ricondotti al paragrafo 6).
- Si segnala (pag. 7) che, relativamente al tracciamento, per le strutture con una capienza inferiore a 50 persone è riportata l’esonazione dall’obbligo di utilizzo di soluzioni tecnologiche, mentre in realtà – come riportato – anche per le strutture più grandi trattasi di un’opzione e non di obbligo.
- Va eliminato a fine paragrafo (pag. 8) la frase relativa alla sorveglianza sanitaria ed eventualmente spostata nel paragrafo 8.
- Si evidenzia la necessità di rimodulare la frase di chiusura del paragrafo e comunque di spostarla in altro punto del documento (es. in premessa).

## 7. Misure di prevenzione e protezione (pag. 8):

- Per le attività di pulizia e sanificazione sarebbe opportuno inserire i riferimenti agli specifici documenti dell’Istituto Superiore di sanità.

## 8. Il ruolo del medico competente (pag. 12):

- All’inizio del paragrafo, la Circolare del Ministero della Salute erroneamente riportata come 00145 è da modificare in 14195.



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, n. 630; 18/04/2020, n. 663; 15/05/2020, n. 673; 07/10/2020, n. 706; 25/11/2020, n. 715

- La sorveglianza sanitaria è trattata a pag. 12 ed a pag. 14; pertanto, è opportuno operare un'unica trattazione spostando a pag. 12 quanto riportato a pag. 14, modificando in *“Nello specifico, il medico competente, ove previsto, è chiamato a supportare il datore di lavoro/gestore del sito sportivo/rappresentante dell'organizzazione sportiva nell'integrazione del DVR e ad effettuare la sorveglianza sanitaria secondo le indicazioni di cui alla Circolare del Ministero della salute del 29/04/2020 ed alla Circolare interministeriale – Ministero della salute e Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 settembre 2020”*.
- È opportuno creare un ulteriore paragrafo dal titolo “informazione” dove trasferire quanto attualmente presente a pag. 14, nei punti da 1 a 4.

## 9. Pratiche di Igiene:

- L'obbligo è di indossare correttamente la mascherina (non solo di esserne dotati) (pag. 15).
- Si ritiene insufficiente la previsione di “mettere a disposizione almeno 1 dispenser di gel disinfettante ogni 300 mq (pag. 15); il numero di dispenser e la quantità di gel disinfettante da mettere a disposizione va calibrato non solo in base alla superficie ma anche in funzione del numero di potenziali utenti che potrebbero utilizzarlo. Inoltre, tenuto conto che la ratio della misura è quella di indurre chiunque ad una costante, frequente e adeguata igiene delle mani, i dispenser di gel disinfettante vanno previsti in maniera diffusa in tutti i punti di passaggio, inclusi l'ingresso all'impianto, gli accessi agli spogliatoi e ai servizi nonché gli accessi alle diverse aree.

In riferimento al documento relativo alle misure di sicurezza da adottare nelle piscine, il CTS segnala che tale protocollo reca una validità 05/12/2020 – 15/01/2021; fa cioè riferimento ad un periodo in cui, in ragione dell'andamento della curva epidemica, le attività sportive di base in palestre e piscine sono rimaste sospese. Per tale motivo, si ritiene quindi applicabile al solo svolgimento delle competizioni di livello agonistico e riconosciute di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, n. 630; 18/04/2020, n. 663; 15/05/2020, n. 673; 07/10/2020, n. 706; 25/11/2020, n. 715

italiano paralimpico (CIP) e degli allenamenti ad esse finalizzati, con preclusione dell'utilizzo degli impianti per l'attività sportiva di base, per la quale appare necessario prevedere un nuovo specifico documento declinato dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri che si ispiri ai medesimi orientamenti.

Relativamente al testo proposto, infatti, viene integralmente richiamato in apertura l'art. 1, comma 10) punti da e) a h) del DPCM 3 dicembre 2020, in base a cui sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni – di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) – riguardanti gli sport individuali e di squadra.

Il documento proposto risulta nel complesso finalizzato a mettere in atto idonee misure di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 attraverso la previsione di adeguate misure di gestione dei flussi in ingresso e uscita dagli impianti, la gestione degli spazi negli spogliatoi con previsione di contingentamenti finalizzati ad evitare assembramenti, il contingentamento degli ingressi (eventualmente anche attraverso sistemi di prenotazione) e lo scaglionamento degli orari di allenamento e delle sessioni giornaliere di gara sempre al fine di prevenire gli assembramenti.

Il CTS esprime, di seguito, alcune considerazioni su specifici punti di attenzione emersi dalla analisi del documento.

In primo luogo, si sottolinea che la densità di affollamento in vasca, indicata nel documento in 7 mq/persona, non appare compatibile con l'attuale andamento della curva epidemica né con le caratteristiche dell'attività prevista dal documento in questione (allenamento di atleti di interesse nazionale finalizzati alla partecipazione a competizioni nazionali e internazionali).

Infatti, tenuto anche conto delle indicazioni contenute nelle Linee guida FIN del 19 maggio 2020, deve essere prevista una densità di affollamento in vasca pari ad



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, n. 630; 18/04/2020, n. 663; 15/05/2020, n. 673; 07/10/2020, n. 706; 25/11/2020, n. 715

“almeno 10 mq per gli allenamenti degli atleti riconosciuti di interesse nazionale in vista della loro partecipazione ai Giochi Olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali, a partire dal 4 maggio”, mentre la densità di affollamento di almeno 7 mq a persona era prevista per l’attività sportiva di base (inclusa l’attività didattica e la balneazione).

Pertanto, anche in considerazione dell’attuale andamento della curva epidemica con rischio da moderato ad alto su tutto il territorio nazionale, il CTS ritiene debba essere mantenuto l’indice di affollamento in vasca di 10 mq/persona già previsto nelle linee guida del 19 maggio 2020.

Per quanto attiene le generali misure di prevenzione della diffusione dell’infezione (uso di mascherina, distanziamento interpersonale e igiene delle mani), correttamente richiamate nella premessa del documento, in riferimento alla igiene delle mani si ritiene insufficiente la previsione di “mettere a disposizione almeno 1 dispenser di gel disinfettante ogni 300 mq considerando esclusivamente le aree in cui si svolge l’attività fisica e motoria” prevista nel paragrafo “Norme specifiche” (pag. 6). Il numero di dispenser e la quantità di gel disinfettante da mettere a disposizione va calibrato non solo in base alla superficie ma anche in funzione del numero di potenziali utenti che potrebbero utilizzarlo. Inoltre – analogamente a quanto rappresentato per il documento relativo alle attività sportive di base – tenuto conto che la ratio della misura è quella di indurre chiunque ad una costante, frequente e adeguata igiene delle mani, i dispenser di gel disinfettante vanno previsti in maniera diffusa in tutti i punti di passaggio, inclusi l’ingresso all’impianto, gli accessi agli spogliatoi e ai servizi igienici nonché gli accessi alle diverse aree di allenamento, alla sala stampa o alla cosiddetta zona mista.

Nell’ambito della sezione dedicata a “Nuoto, nuoto sincronizzato, nuoto per salvamento in piscina e tuffi”, si sottolinea che nelle misure relative alla “Zona mista”, oltre al mantenimento della distanza interpersonale, deve essere



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, n. 630; 18/04/2020, n. 663; 15/05/2020, n. 673; 07/10/2020, n. 706; 25/11/2020, n. 715

esplicitamente previsto l'uso obbligatorio di mascherina chirurgica sia per i rappresentanti della stampa sia per gli atleti.

Inoltre, per quanto attiene le "Premiazioni", sarebbe opportuno evitare qualsiasi tipo di cerimonia di consegna dei premi che preveda il coinvolgimento di hostess e autorità, prevedendo invece che i premi siano presenti sulla piattaforma di premiazione, previamente sanificati, per una gestione autonoma da parte degli atleti.

Nella sezione dedicata a "Pallanuoto" si ritiene la mascherina debba essere obbligatoriamente usata non solo dagli ufficiali di gara (ad eccezione dell'arbitro), ma anche dagli atleti in attesa di entrare in vasca e dagli allenatori, in particolare durante le interlocuzioni con gli stessi ufficiali di gara.

*-omissis-*

# MIBACT

Buonasera,

come sapete, il Ministro Franceschini sarà sentito dal CTS questo mercoledì, al fine di verificare la possibilità di prevedere le seguenti misure:

- 1) Assicurare in zona gialla il servizio di apertura al pubblico degli istituti e dei luoghi della cultura anche nei giorni di sabato e domenica e festivi, sempre garantendo il contingentamento e le condizioni di sicurezza; in tal caso, resterebbe comunque sospesa l'efficacia delle disposizioni regolamentari di cui all'art. 4, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, che prevede il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese;
- 2) Riaprire al pubblico, in zona gialla e arancione, gli spettacoli in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto, prevedendo condizioni di sicurezza più stringenti rispetto a quelle di settembre/ottobre (prima della chiusura). L'audizione del CTS serve proprio a verificare questo.

Nel caso in cui il CTS non dovesse accogliere l'istanza del Ministro, per i settori di competenza di questa amministrazione resterebbero confermate le misure vigenti.

Un caro saluto,

Lorenzo

*Lorenzo Casini*  
*Capo di Gabinetto*